

REGOLAMENTO (CEE) N. 1195/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il consumo di mele nella Comunità è stazionario; che inoltre eccedenze di mele sono ritirate ogni anno dal mercato; che esistono possibilità di aumentare il consumo di tale prodotto, in particolare rendendo la produzione più rispondente ai gusti dei consumatori; che, d'altro canto, gli ortofrutticoli sono prodotti sani di cui è opportuno incentivare il consumo nell'ambito della politica della salute pubblica;

considerando che occorre sviluppare le possibilità di incremento del consumo, sia a livello del prodotto posto in vendita allo stato fresco, sia per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di mele;

considerando che le organizzazioni di produttori devono svolgere una particolare funzione nell'applicare i mezzi idonei a tale sviluppo;

considerando l'opportunità di prevedere l'incoraggiamento di azioni specifiche miranti all'aumento del consumo di mele allo stato fresco e lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti trasformati a base di mele mediante un contributo finanziario della Comunità alla loro attuazione;

considerando che le misure previste mirano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di tali azioni attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 60% al finanziamento di azioni per favorire l'aumento del consumo

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 72.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7.5. 1990, pag. 34.

allo stato fresco di mele raccolte nella Comunità, comprese le ricerche concernenti la diversificazione varietale, presentate e condotte da associazioni rappresentative dei vari rami di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

Articolo 2

1. La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 50% al finanziamento di azioni avviate nell'ambito di programmi la cui finalità è la promozione dello smercio sotto forma di prodotti trasformati a base di mele raccolte nella Comunità.

I programmi devono essere elaborati e realizzati congiuntamente da una o varie associazioni di produttori o da uno o più trasformatori di mele. Le azioni possono riguardare anche i prodotti refrigerati preparati per il consumo diretto.

2. Il finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 raggiunge il 60% quando la realizzazione di un programma comprende la stipulazione di contratti di consegna tra le associazioni di produttori e i trasformatori.

Articolo 3

Le azioni di cui agli articoli 1 e 2 non devono essere orientate in funzione di marche commerciali né far riferimento a uno Stato membro.

Articolo 4

La partecipazione al finanziamento delle azioni di cui agli articoli 1 e 2 è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁵⁾. Il finanziamento è a carico del FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.